

REGOLAMENTO DI ACCESSO CIVICO

Indice

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Oggetto	3
Art. 3 – Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	3
Art. 4 – Legittimazione soggettiva.....	3
Art. 5 – Istanza di accesso e procedimento.....	3
Art. 6 – Soggetti controinteressati	4
Art. 7 – Termini del procedimento	4
Art. 8 – Esclusioni dell’accesso agli atti.....	4
Art. 9 – Richiesta di riesame.....	6
Art. 10 – Motivazione del diniego all’accesso	6
Art. 11 – Impugnazioni	6
Art. 12 – Registrazione richieste.....	6

Art. 1 – Definizioni.

Ai sensi della normativa sulla trasparenza vengono di seguito elencate le definizioni di cui al presente regolamento:

1. “decreto trasparenza” il D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
2. “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
3. “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio di accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Fondazione abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza; mentre l’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Art. 3 – Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

L’accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 che si distingue in:

- **Accesso civico semplice** che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- **Accesso civico generalizzato** che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Art. 4 – Legittimazione soggettiva

L’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano, o residente nel territorio dello Stato. L’istanza di accesso, contenente le generalità del richiedente con i relativi recapiti, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

Art. 5- Istanza di Accesso e procedimento

L’Istanza di accesso può essere presentata per posta elettronica certificata, tramite raccomandata o presentandosi all’ufficio protocollo della Fondazione Angelo Passerini.

Una volta ricevuta la domanda l'ufficio preposto avrà cura di trasmetterla al responsabile della trasparenza controllando il rispetto della normativa. Nel caso di pubblicazione dell'atto richiesto sul sito verrà comunicato al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando anche dove trovare il documento.

Art.6- Soggetti cointeressati

L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i.;
- libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;
- interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne alla Fondazione (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, dipendenti, componenti di altri organismi). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico c.d. "semplice", cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 7—Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, il Responsabile trasmette al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell'istanza. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi documentati di riproduzione, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie. Nel caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte del controinteressato.. In caso di rifiuto, l'atto dovrà essere motivato con riferimento ad uno o più dei casi e limiti previsti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Art. 8- Esclusione dell'accesso agli atti.

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato

civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato).

In particolare, il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.lgs. 322/1989);
- il segreto bancario (D.lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La Fondazione è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere

di differimento. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati, o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, l'oscuramento di alcuni dati.

Art. 9 – Richiesta di riesame.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto e indicato al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso generalizzato è stato negato, o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, viene consultato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Art- 10 – Motivazione del diniego all'accesso

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, gli atti sono adeguatamente motivati.

Art. 11 – Impugnazioni

Avverso la decisione dell'ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del soggetto espressamente indicato, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Art. 12 – Registrazione richieste

La Fondazione cura la registrazione delle richieste pervenute ai sensi del presente Regolamento.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art.5, c. 1, D.Lgs. 33/2013)

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato/a _____ (prov. _____)

Via _____ n. _____ e-mail _____

Cell. _____ tel. _____ fax _____

Considerata

L'omessa pubblicazione *ovvero*

La pubblicazione parziale del seguente documento, informazione, dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito della Fondazione

.....
.....

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c.1, D.Lgs. n. 33/2013, e delle relative disposizioni di attuazione della Fondazione, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato / informazione oggetto dell'oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)

